I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 264/95 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) dello stesso regolamento possono essere importati solo se sono accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 di detto regolamento dispone che i suddetti prodotti importati in oggetto che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni dello stesso regolamento o a quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84 [2]; che il periodo di validità della deroga scade il 31 dicembre 1994; che è opportuno, perché possano proseguire le consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato, nella prospettiva del raggiungimento di un'intesa in materia, prorogare l'applicazione di tale deroga fino alla fine del 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data del 31 dicembre 1994 è sostituita da 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

[2] GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1277/94 (GU n. L 140 del 3. 6. 1994, pag. 4).